

***COMUNE DI PIEVE LIGURE***

***Provincia di Genova***

***Servizio Tecnico***

***Ufficio Servizi Cimiteriali***

***REGOLAMENTO COMUNALE***

***DI***

***POLIZIA MORTUARIA***

*Pieve Ligure li 7 Febbraio 2001*

*Aggiornato al giorno 8 febbraio 2001*

|  |    |
|--|----|
| PREMESSA .....   | 3  |
| PARTE I.....   | 3  |
| PARTE II.....  | 3  |
| PARTE II.....  | 4  |
| TITOLO I.....  | 4  |
| NORME GENERALI.....  | 4  |
| ART. 1 - Polizia Mortuaria nel Comune.....   | 4  |
| ART. 2 - Responsabilita'.....  | 4  |
| ART. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento.....   | 4  |
| ART. 4 - Atti a disposizione del pubblico.....   | 5  |
| TITOLO II.....   | 5  |
| CIMITERI - SERVIZI- COSTRUZIONE.....   | 5  |
| ART. 5 - Servizio di custodia.....   | 5  |
| ART. 6 - Delimitazione dei reparti.....  | 6  |
| ART. 7 - Campi ad inumazione .....   | 6  |
| ART. 8 - Sepolture private.....  | 6  |
| ART. 9 - Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.....                        | 6  |
| TITOLO III.....  | 7  |
| ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI .....  | 7  |
| ART. 10 - Esumazione ed estumulazioni ordinarie .....  | 7  |
| ART. 11 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie.....   | 7  |
| ART. 12 - Oggetti da recuperare.....   | 7  |
| ART. 13 - Disponibilita' dei materiali .....   | 8  |
| TITOLO IV .....  | 8  |
| SEPOLTURE PRIVATE.....   | 8  |
| ART. 14 - Sepolture private.....   | 8  |
| ART. 15 - Concessionari di loculi (sepoltura privata per tumulazioni individuali).....             | 9  |
| ART. 16 - Concessionari di tombe di famiglia (sepoltura privata per tumulazioni per famiglie)..... | 9  |
| ART. 17 - Modalita' per ottenere una concessione cimiteriale.....                                  | 10 |
| ART. 18 - Sepolture private per tumulazioni individuale (loculi) .....                             | 10 |
| ART. 19 - Sepolture private per tumulazioni per famiglie ( tombe di famiglia).....                 | 10 |
| ART. 20 - Cellette ossario.....  | 11 |
| ART. 21 - Sepolture private - Esercizio dei diritti d'uso.....                                     | 11 |
| ART. 22 - Sepolture private - Scadenza.....  | 11 |
| ART. 23 - Manutenzione delle sepolture private .....   | 11 |
| ART. 24 - Concessioni perpetue .....   | 11 |
| ART. 25 - Retrocessione di sepoltura privata (per tumulazioni individuali) .....                   | 12 |
| ART. 26 - Retrocessione di sepoltura privata (per tumulazioni di famiglia) .....                   | 12 |
| ART. 27 - Vigilanza del Sindaco .....  | 12 |
| TITOLO V.....  | 12 |
| ALTRE DISPOSIZIONI .....   | 12 |
| ART. 28 - Divieti .....  | 13 |
| ART. 29 - Ornamenti delle sepolture .....  | 13 |
| ART. 30 - Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri .....                              | 14 |
| ART. 31 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri .....                                   | 14 |
| TITOLO VI.....   | 15 |
| NORME TRANSITORIE E FINALI.....  | 15 |
| ART. 32 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....  | 15 |
| ART. 33 - Decorrenza .....   | 15 |
| ART. 34 - Concessioni pregresse.....   | 15 |

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

### **PREMESSA**

Il regolamento di Polizia Mortuaria si articola in due parti.

### **PARTE I**

La Parte I comprende il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché le istruzioni che saranno emanate dalla competente Unita' Sanitaria Locale, cui si rinvia, non essendo materialmente allegati.

### **PARTE II**

La Parte II comprende le norme regolamentari comunali, qui di seguito riportate, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché delle altre norme di legge e regolamento a carattere nazionale o regionale.

**PARTE II**  
**TITOLO I**  
**NORME GENERALI**

ART. 1 - Polizia Mortuaria nel Comune

1. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione del Cimitero comunale, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con il cimitero saranno determinate con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 267/2000.

Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite:

- A. **L'Ufficio Servizi Cimiteriali, facendo parte del Servizio Tecnico Comunale** provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei Cimiteri, al personale addetto al Cimitero e alla sua custodia, e ad ogni altro adempimento di natura tecnica e contabile.
- B. **Ai Servizi Generali, competono gli adempimenti** amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, compresi gli atti contrattuali.

ART. 2 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.
2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, indicativamente :

- la visita necroscopica ;
  - il servizio di osservazione dei cadaveri ;
  - il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali ;
  - l'inumazione ;
  - la cremazione ;
  - l'ossario comunale utilizzabile anche come cinerario ;
  - il feretro e il **trasporto funebre** per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico e su segnalazione del Servizio di Assistenza Sanitaria.
3. Il Consiglio Comunale con propri atti di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nella tabella ( sottotabella B) allegata con la lettera "A" al presente Regolamento, di cui forma parte integrante.

ART. 4 - Atti a disposizione del pubblico.

1. Presso il Cimitero sono conservati a disposizione del pubblico :

- A. il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ;
- B. copia del presente Regolamento comunale ;
- C. copia della planimetria del Cimitero in scala 1 : 500 (art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) ;
- D. ordinanza sindacale relativa all'orario di apertura e chiusura del Cimitero ;
- E. copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie.

Presso l'Ufficio servizi cimiteriali, avente sede nella casa Comunale, sono conservati a disposizione del pubblico, oltre alla documentazione di cui al 1 comma, anche :

- A. copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
- B. copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
- C. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- D. il registro dei reclami e delle osservazioni.

## TITOLO II

### CIMITERI - SERVIZI- COSTRUZIONE

ART. 5 - Servizio di custodia

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura e chiusura del Cimitero.
2. Il servizio di custodia del cimitero e' assicurato con personale comunale.

## ART. 6 - Delimitazione dei reparti

1. Nel Cimitero sono delimitati i seguenti reparti :

- campi di inumazione
- tumulazioni individuali (loculi)
- tumulazioni per famiglie (tombe di famiglia)
- cellette ossario, atte ad accogliere anche le urne cinerarie
- ossario comune

2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## ART. 7 - Campi ad inumazione

1. Nei campi ad inumazione, è **consentita** la installazione, in sostituzione del “cippo”, di un copritomba di altezza non superiore a cm 30 dal piano di campagna.
2. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## ART. 8 - Sepolture private

1. Le sepolture private possono consistere :

- A. nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 30 anni dalla data della concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione ;
- B. nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie (tombe di famiglia) per la durata di 99 anni dalla data della concessione ;
- C. nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 30 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo ;
- D. nell'uso temporaneo di cellette ossario per la conservazione di urne cinerarie per la durata di 30 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo ;
- E. nell'uso a tempo indeterminato di concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti all'atto di concessione.

2. Le concessioni non sono rinnovabili.

3. **Il Comune si riserva n.10 loculi nella parte semicircolare centrale e n.5 loculi nell'ultima colonna del corridoio E inferiore nord, per esigenze gestionali.**

## ART. 9 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L' autorizzazione di cui all'art. 79, 1 comma del D.P.R. citato e' rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalita' operative nel caso che la manifestazione di volonta' alla cremazione sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente piu' prossimo o, nel caso di concorrenza di piu' parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dal Responsabile dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

### **TITOLO III**

#### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

##### **ART. 10 - Esumazione ed estumulazioni ordinarie**

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o, nel caso di concessioni di durata superiore a 30 anni, dopo questo periodo e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
3. Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.
4. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria e di estumulazione.

##### **ART. 11 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie.**

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.
2. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorita' Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente piu' prossimo o, in caso di concorrenza di piu' parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art. 83, 1 comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all' art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. I servizi relativi alle estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggetti ad apposite tariffe, come indicate nella allegata tabella A - sottotabella B - punto B6.
5. Nel caso di esumazioni straordinarie e' vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorita' Giudiziaria ritenga di impartire.

##### **ART. 12 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvedera' a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sara' destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### ART. 13 - Disponibilita' dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprieta' della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 30 giorni.
2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 15 giorni.
3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che puo' impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti, con piena facolta' di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
4. Il ricavato delle alienazioni potra' essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Il Sindaco puo' autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare il materiale e le opere di loro proprieta' nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 6° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potesta' degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2 comma.

## TITOLO IV

### SEPOLTURE PRIVATE

#### ART. 14 - Sepolture private

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 8, 1 comma.
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprieta' del Comune.
3. Ogni concessione del diritto d'uso su manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma dell'atto di concessione redatto nella forma dell'atto pubblico, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare :
  - la natura della concessione e la sua identificazione,
  - la sua durata,
  - la persona del concessionario,
  - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione,
  - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso,
  - la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista,
  - gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura alle condizioni dettate dai successivi articoli.
6. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune, alle condizioni di cui agli artt. 25 e 26 seguenti.
7. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse.

#### ART. 15 - Concessionari di loculi (sepoltura privata per tumulazioni individuali)

1. Concessionario e' la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione a favore della persona deceduta, cui spetta il diritto di sepoltura, dietro versamento dell'apposita tariffa, come indicata nella tabella allegata.
2. Non e' ammessa la concessione di loculi a favore di persone viventi.
3. Il diritto di sepoltura nei loculi e' limitato alle persone nate o residenti nel Comune di Pieve Ligure.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva di accogliere in via del tutto eccezionale, richieste di tumulazione per salme di persone che siano stati coniugi o legati da parentela sino al secondo grado, con persone le cui salme sono già tumulate o inumate nel civico cimitero. **Alle salme accolte verranno assegnati loculi disponibili nelle file IV e V.**

#### ART. 16 - Concessionari di tombe di famiglia (sepoltura privata per tumulazioni per famiglie)

1. Concessionario e' la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione.
2. Il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.
3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 codice civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione. **Il concessionario potrà, in ogni momento, inserire salme o resti di parenti o affini fino alla capacità fisica dei loculi, previa autorizzazione da richiedersi all'Amministrazione Comunale e la corresponsione dei diritti previsti.**
4. Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura e' ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.
5. A richiesta dei concessionari e dietro versamento dell'apposita tariffa come indicata nella tabella allegata, da parte degli stessi, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, puo' essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia al momento del decesso.

6. La richiesta del concessionario e ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia sono autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

#### ART. 17 - Modalita' per ottenere una concessione cimiteriale

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il tipo della concessione richiesta.
2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
3. Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia,, le concessioni di sepolture private hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate.
4. Per la concessione di tomba di famiglia si dara' precedenza ai richiedenti
  - nati o residenti dalla nascita
  - residenti da oltre 10 anni
  - nati o residenti dalla nascita e successivamente emigrati
  - residenti da meno di 10 anni
  - non residenti
5. A parita' di requisiti si procedera' con il metodo cronologico, rilasciando la concessione alla richiesta pervenuta in data piu' remota.
6. **Per la concessione di cinerari di famiglia valgono le stesse condizioni e norme.**

#### ART. 18 - Sepolture private per tumulazioni individuale (loculi)

1. Le sepolture private per tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costituite dal Comune secondo le diverse tipologie costruttive adottate.
2. Nel loculo puo' essere accolto un solo feretro, nonche' eventuali cassette ossario, od esclusivamente cassette ossario ed urne cinerarie fino alla capienza fisica del sepolcro.
3. Alla scadenza della concessione il Comune rientra nella disponibilita' del loculo e provvede, previa applicazione dell'art. 22, alla liberazione dei resti mortali ed alla loro collocazione in ossario comune.
4. In casi di mancata disponibilita' di riduzione dei resti, si provvedera' alla loro inumazione per un periodo minimo di 5 anni, secondo quanto stabilito dai commi 2 e 3 dell'art. 86 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

#### ART. 19 - Sepolture private per tumulazioni per famiglie ( tombe di famiglia)

1. La concessione di tombe di famiglia ha per oggetto l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune per un volume pari a n. 4 loculi per tomba ; possono essere ivi accolti feretri, ossari e urne cinerarie sino alla capienza fisica del sepolcro.
2. La fornitura delle lapidi e' compresa nella concessione della tomba di famiglia contro il pagamento della tariffa come stabilito nella tabella allegata con la lettera "A".
3. Gli arredi e le iscrizioni sulle lapidi dovranno essere a cura del concessionario previo nulla osta da parte dell'ufficio Tecnico Comunale.

#### ART. 20 - Cellette ossario

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossari che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie.
2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e' autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata gia' concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.
3. Possono altresì essere utilizzate ad accogliere le urne cinerarie

#### ART. 21 - Sepulture private - Esercizio dei diritti d'uso.

1. Nelle sepulture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R 10 settembre 1990, n. 285 e del presente Regolamento.
2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni e' permesso ogni qualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.
4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.
5. Le eventuali controversie tra piu' aventi diritto vanno risolte direttamene tra i medesimi avanti all'Autorita' Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

#### ART. 22 - Sepulture private - Scadenza.

1. L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata.
2. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fossero reperibili, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione sarà effettuata mediante pubbliche affissioni da eseguirsi all'Albo Pretorio del Comune e nei luoghi maggiormente frequentati per un periodo di giorni 30.

#### ART. 23 - Manutenzione delle sepulture private

1. La manutenzione delle sepulture private spetta ai concessionari, per le parti da loro installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonche' l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere, in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

#### ART. 24 - Concessioni perpetue

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione. **Le stesse possono essere revocate trascorsi 50 (cinquanta) anni dalla tumulazione, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero e non sia possibile provvedere diversamente. In tal caso l'ossario verrà concesso a titolo gratuito.**

#### ART. 25 - Retrocessione di sepoltura privata (per tumulazioni individuali)

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata e' ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.
2. All'atto della rinuncia nessun rimborso sara' corrisposto al concessionario.
3. Qualora la rinuncia sia effettuata dal concessionario al fine di trasferire la salma in altro loculo del Civico Cimitero, il richiedente dovra' stipulare un nuovo contratto e pagare il corrispettivo per una nuova concessione. La concessione del nuovo loculo avra' come durata il numero di anni necessario per completare il periodo di anni trenta.

#### ART. 26 - Retrocessione di sepoltura privata (per tumulazioni di famiglia)

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata per tumulazioni per famiglia e' ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.
2. All'atto della rinuncia e' corrisposto al concessionario un corrispettivo cosi' determinato :  

$$C = t - (t : d \times r)$$
dove :  
C = corrispettivo da rimborsare  
t = tariffa di concessione corrisposta  
d = durata della concessione  
r = anni **usufruiti** della concessione, calcolati alla data della domanda di retrocessione.
3. Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.

#### ART. 27 - Vigilanza del Sindaco

Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta dal concessionario.

Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

## TITOLO V

### ALTRE DISPOSIZIONI

## ART. 28 - Divieti

1. Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare, e' vietato :

- A. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora,
  - B. introdurre oggetti estranei o indecorosi,
  - C. rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi,
  - D. abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori,
  - E. asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia,
  - F. calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali,
  - G. disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti,
  - H. distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicita' a favore di ditte private aventi scopo di lucro,
  - I. fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati,
  - J. eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune,
  - K. chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco,
  - L. assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui cio' sia altrimenti vietato,
  - M. riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi,
  - N. svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco,
  - O. coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la puo' concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione,
  - P. entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc..) risulti dall'autorizzazione.
- Tale divieto non si applica ai mezzi comunali.

## ART. 29 - Ornamenti delle sepolture

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonche' l'introduzione del Cimitero dei relativi materiali e' subordinata ad autorizzazione scritta del Sindaco.
2. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Sindaco, corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.
3. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, gia' predisposti e lavorati.
4. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento, e a condizione che sia presente personale comunale.

5. Nelle sepolture ad inumazione, la installazione di copritomba non potra' mai eccedere i due terzi della fossa, ne' alterare le distanze tra una fossa e l'altra.
6. I vasi e le altre installazioni mobili o rimuovibili devono recare, anche in posizione non direttamente visibile, il nominativo della persona cui appartengono.

#### ART. 30 - Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri.

1. I privati, persone fisiche o giuridiche, che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o qualsiasi altra attivita' lavorativa dietro corrispettivo all'interno dei Cimiteri del Comune devono presentare domanda al Sindaco corredandola del certificato di iscrizione nel Registro Ditte tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.
2. Dell'accettazione della domanda e' data comunicazione al richiedente e all'Ufficio Tecnico Comunale
3. Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente Regolamento.

#### ART. 31 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del Cimitero e' tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonche' a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al medesimo.
2. Inoltre, e' tenuto :
  - a mantenere un comportamenti dignitoso nei confronti del pubblico ;
  - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo ;
  - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza ;
3. Al personale suddetto e' vietato :
  - eseguire, all'interno dei Cimiteri, attivita' di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso ;
  - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalita', da parte del pubblico o di ditte ;
  - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attivita' inerente al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che cio' possa costituire o meno promozione commerciale ;
  - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attivita' a scopo di lucro, comunque inerente all'attivita' cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento ;
  - trattenere per se' o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione piu' grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del Cimitero e' sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonche' alle misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attivita' svolta.

## TITOLO VI

### NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 32 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità; al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 33 - Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità stabilite nello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 346 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 34 - Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione il regime indicato nell'atto di concessione.

## ALLEGATO A

## TABELLA CANONI CIMITERIALI

## SOTTOTABELLA A – CONCESSIONI

## A 1 Concessione sepolture private a tumulazione individuale

|                                 |     |      |              |
|---------------------------------|-----|------|--------------|
| • Colombari laterali di testa:  | I   | FILA | L. 1.800.000 |
|                                 | II  | FILA | L. 2.300.000 |
|                                 | III | FILA | L. 2.300.000 |
|                                 | IV  | FILA | L. 1.700.000 |
|                                 | V   | FILA | L. 1.600.000 |
| • Colombari laterali di fianco: | I   | FILA | L. 1.800.000 |
|                                 | II  | FILA | L. 2.300.000 |
|                                 | III | FILA | L. 2.300.000 |
|                                 | IV  | FILA | L. 1.800.000 |
|                                 | V   | FILA | L. 1.800.000 |
| • Colombari centrali:           | I   | FILA | L. 2.350.000 |
|                                 | II  | FILA | L. 3.000.000 |
|                                 | III | FILA | L. 3.000.000 |
|                                 | IV  | FILA | L. 2.200.000 |
|                                 | V   | FILA | L. 2.100.000 |

## A 2 Concessione sepolture private a tumulazione per famiglie

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| • Blocco da 4 loculi di testa  | L.50.000.000 |
| • Blocco da 4 loculi di fianco | L.70.000.000 |

## A3 Concessione ossari e cinerari

|             |            |
|-------------|------------|
| • Ossario   | L. 500.000 |
| • Cinerario | L. 500.000 |

**SOTTOTABELLA B - SERVIZI CIMITERIALI****B1 Costo lapide (scritte escluse)**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| ■ Loculi.....            | L.200.000 |
| ■ Ossari.....            | L.100.000 |
| ■ Tombe di famiglia..... | L. **     |

**B2 Diritti di **apertura e** chiusura**

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| ■ Colombari di testa.....         | L. 100.000 |
| ■ Colombari di fianco.....        | L. 150.000 |
| ■ Colombari bambini e ossari..... | L. 80.000  |

**B3 Diritti introduzione in sepolture private**

|   |           |
|---|-----------|
| ■ Titolari e parenti in I^ grado.....         | L.150.000 |
| ■ Titolari e parenti in II^ e III^ grado..... | L.200.000 |
| ■ Titolari e parenti oltre il III^ grado..... | L.300.000 |

**B4 Diritti di sosta in camera mortuaria (se richiesta dai parenti)**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| ■ I^ mese o frazione..... | L. 10.000 |
| ■ II^ mese.....           | L. 54.000 |
| ■ II^ mese.....           | L.108.000 |

**B5 Altri servizi**

|   |           |
|---|-----------|
| ■ Uscita salme dal Comune.....                  | L.100.000 |
| ■ Entrata salme nel Comune (non residenti)..... | L.100.000 |
| ■ Cassetta zincata per ossario.....             | L. 40.000 |
| ■ Cassetta in zinco per trasporto resti.....    | L. 60.000 |

**B6 Servizio di estumulazioni ordinarie e straordinarie**

|  |           |
|--|-----------|
| ■ Apertura loculo di fianco.....                             | L. 70.000 |
| ■ Apertura loculo di testa.....                              | L. 50.000 |
| ■ Apertura loculi oltre il 3^ piano : maggiorazione di.....  | L. 20.000 |
| ■ Riduzione resti e smaltimento dei rifiuti cimiteriali..... | L.400.000 |

**B7 Diritto di inumazione.....L.300.000**

\*\* Importo compreso nel canone di concessione di sepolture private a tumulazione per famiglie.